

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004**

che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nella Comunità, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo

[notificata con il numero C(2004) 1691]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/ 438/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano², in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte, inclusi i requisiti applicabili alle importazioni.
- (2) La direttiva 2002/99/CE del Consiglio stabilisce le norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
- (3) La decisione 95/340/CE della Commissione stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte³.

¹ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

² GU L 18 del 23.1.2002, pag. 11.

³ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/58/CE della Commissione (GU L 23 del 28.1.2003, pag. 26).

- (4) La decisione 95/342/CE della Commissione precisa la natura dei trattamenti cui devono essere sottoposti il latte e i prodotti a base di latte destinati al consumo umano e provenienti da paesi terzi, o da loro parti, che presentano rischi con riguardo all'afta epizootica⁴; le disposizioni ivi contenute devono essere aggiornate per tener conto del trattamento contro il virus dell'afta epizootica previsto dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica⁵.
- (5) La decisione 95/343/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per le importazioni in provenienza da paesi terzi, a fini di consumo umano, di latte trattato termicamente, prodotti a base di latte e latte crudo⁶.
- (6) Per motivi di chiarezza e razionalità, le decisioni 95/340/CE, 95/342/CE e 95/343/CE devono essere abrogate e sostituite dalla presente decisione.
- (7) È tuttavia opportuno disporre un periodo transitorio durante il quale sia ancora possibile utilizzare i modelli di certificato previsti dalla decisione 95/343/CE.
- (8) La direttiva 97/78/CE del Consiglio fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁷, nonché alcune disposizioni relative al transito di cui all'articolo 11, quale il ricorso alla rete ANIMO e al documento veterinario comune di entrata.
- (9) Tuttavia, al fine di preservare le condizioni sanitarie nella Comunità, occorrono ulteriori garanzie affinché le partite di latte in transito nella Comunità soddisfino i requisiti zoosanitari per le importazioni applicabili ai paesi autorizzati.
- (10) La decisione 79/542/CEE del Consiglio, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche⁸, è stata recentemente modificata con l'aggiunta di condizioni generali relative al transito e di una deroga per il transito da e verso la Russia, con riferimento ai posti d'ispezione frontaliere specificamente preposti a tale scopo.
- (11) In base all'esperienza, la presentazione presso il posto d'ispezione frontaliere, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, dei documenti veterinari originali rilasciati nel paese terzo di origine volti a soddisfare i requisiti regolamentari del paese terzo di destinazione non è una garanzia sufficiente del rispetto reale dei requisiti zoosanitari richiesti affinché l'introduzione dei prodotti in causa nel territorio comunitario non presenti rischi. Risulta pertanto opportuno stabilire un modello specifico di certificato zoosanitario adatto alle situazioni di transito dei prodotti in questione.

⁴ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 50.

⁵ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

⁶ GU L 200 del 24.8.1995, pag. 52. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/115/CE della Commissione (GU L 42 del 13.2.1997, pag. 16).

⁷ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione Europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

⁸ GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/xxx/CE [C(2004)1308] della Commissione (GU L nn dell'dd.mm.2004, pag. nn).

- (12) Occorre altresì delucidare l'applicazione del requisito di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE, secondo cui è ammesso unicamente il transito proveniente da paesi terzi per i cui prodotti non vige alcun divieto di introduzione nel territorio della Comunità, con riferimento all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della presente decisione.
- (13) Tuttavia, data la situazione geografica di Kaliningrad e considerati i problemi climatici che rendono inagibili alcuni porti in determinati periodi dell'anno, è necessario prevedere requisiti specifici per il transito attraverso la Comunità delle partite da e verso la Russia.
- (14) La decisione 2001/881/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale provenienti dai paesi terzi⁹; risulta opportuno specificare i posti d'ispezione frontaliere preposti al controllo del suddetto transito alla luce della presente decisione.
- (15) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata l'importazione nella Comunità esclusivamente del latte e dei prodotti a base di latte che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 5.

Sono autorizzati il transito e il magazzinaggio esclusivamente del latte e dei prodotti a base di latte che soddisfano i requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte crudo e di prodotti a base di latte crudo dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna A dell'elenco di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte che hanno subito:
 - un unico trattamento termico, con effetto termico pari almeno a quello ottenuto con la pastorizzazione ad almeno 72°C per almeno 15 secondi e
 - sufficiente a garantire una reazione negativa alla prova della fosfatasi,in provenienza dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna B dell'elenco di cui all'allegato I che non presentano rischi di afta epizootica.

⁹ GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/831/CE della Commissione (GU L 313 del 28.11.2004, pag. 61).

3. Gli Stati membri autorizzano l'importazione di latte e di prodotti a base di latte sottoposti ad almeno uno dei seguenti trattamenti:
- a) un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a 3, oppure
 - b) un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo, oppure
 - c) un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o un trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi (HTST), applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0, oppure
 - d) un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0, oppure
 - e) un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
 - i) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora, oppure
 - ii) ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento,

in provenienza dai paesi terzi a tal fine autorizzati nella colonna C dell'elenco di cui all'allegato I che non presentano rischi di afta epizootica. I prodotti a base di latte devono essere sottoposti ad uno dei succitati trattamenti o essere ottenuti da latte sottoposto a uno di tali trattamenti.

Articolo 3

1. Le partite di latte e prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 sono accompagnate da un certificato sanitario redatto conformemente al modello pertinente di cui all'allegato II, parte 2, della presente decisione e soddisfano i requisiti ivi contenuti. I modelli da utilizzare sono i seguenti:
- “Milk-RM” per il latte crudo destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione;
 - “Milk-RMP” per i prodotti a base di latte crudo;
 - “Milk-HTB” per il latte trattato termicamente, i prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e i prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che non presentano alcun rischio di afta epizootica;

- “Milk-HTC” per il latte trattato termicamente, i prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e i prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che presentano un rischio di afta epizootica; tuttavia, i paesi già autorizzati ad effettuare tali importazioni (che non presentano alcun rischio di afta epizootica) possono utilizzare questo modello.
2. I certificati veterinari vengono compilati conformemente alle note che figurano nella parte 1 dell'allegato II.

Articolo 4

1. Le partite di latte e prodotti a base di latte introdotte nel territorio della Comunità a destinazione di un paese terzo, in transito immediato o dopo magazzinaggio ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità europea, rispettano i seguenti requisiti:
- a) provengono dal territorio di un paese terzo, o parte di esso, autorizzato nell'allegato I della presente decisione in base al trattamento richiesto per il prodotto interessato secondo quanto previsto all'articolo 2;
 - b) soddisfano i pertinenti requisiti zoosanitari stabiliti nella sezione 9 del corrispondente modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, della presente decisione;
 - c) sono scortate da un certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato II, parte 3, della presente decisione, firmato da un veterinario ufficiale presso i competenti servizi veterinari del paese terzo interessato;
 - d) la loro ammissione al transito o al magazzinaggio (a seconda dei casi) è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata.
2. a) In deroga al precedente paragrafo 1 e all'articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito attraverso la Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontaliere comunitari preposti di cui all'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite da e verso la Russia, direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i) presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata nella Comunità, i servizi veterinari dell'autorità competente sigillano la partita con un sigillo numerato in serie;
 - ii) ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE reca il timbro “SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA” apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliere;
 - iii) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

- iv) l'ammissione al transito della partita è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata.
- b) Non sono consentite operazioni di scarico o di magazzinaggio, secondo la definizione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio comunitario.
- c) L'autorità competente effettua controlli regolari volti a verificare che il numero di partite e il quantitativo di prodotto in uscita dal territorio comunitario corrisponda a quello in entrata.

Articolo 5

Il latte o i prodotti a base di latte provenienti da paesi terzi autorizzati o da loro parti in cui è stato rilevato un focolaio di afta epizootica negli ultimi 12 mesi o è stata praticata una vaccinazione contro l'afta epizootica negli ultimi 12 mesi, devono essere sottoposti, prima di essere introdotti nel territorio comunitario, ad uno dei trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

Articolo 6

Le decisioni 95/340/CE, 95/342/CE e 95/343/CE sono abrogate.

Articolo 7

I certificati redatti in base al modello previsto dalla decisione 95/343/CE possono essere utilizzati al massimo fino a 6 mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 8

1. La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
2. L'articolo 4, paragrafo 1, e la parte 3 dell'allegato II si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
3. I riferimenti contenuti nella legislazione comunitaria all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato della decisione 95/340/CE si intendono fatti all'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

“+”: il paese è autorizzato
“0” il paese non è autorizzato

Codice ISO del paese terzo	Paese terzo	Colonna A	Colonna B	Colonna C
AD	Andorra	+	+	+
AL	Albania	0	0	+
AN	Antille Olandesi	0	0	+
AR	Argentina	0	0	+
AU	Australia	0	+	+
BG	Bulgaria	0	+	+
BR	Brasile	0	0	+
BW	Botswana	0	0	+
BY	Bielorussia	0	0	+
BZ	Belize	0	0	+
BH	Bosnia-Erzegovina	0	0	+
CA	Canada	+	+	+
CH	Svizzera	+	+	+
CL	Cile	+	+	+
CN	Repubblica popolare cinese	0	0	+
CO	Colombia	0	0	+
CR	Costa Rica	0	0	+
CU	Cuba	0	0	+
DZ	Algeria	0	0	+
ET	Etiopia	0	0	+
GL	Groenlandia	0	+	+
GT	Guatemala	0	0	+
HK	Hong Kong	0	0	+

HN	Honduras	0	0	+
HR	Croazia	0	+	+
IL	Israele	0	0	+
IN	India	0	0	+
IS	Islanda	+	+	+
KE	Kenya	0	0	+
MA	Marocco	0	0	+
MG	Madagascar	0	0	+
MK ^(*)	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	0	+	+
MR	Mauritania	0	0	+
MU	Maurizio	0	0	+
MX	Messico	0	0	+
NA	Namibia	0	0	+
NI	Nicaragua	0	0	+
NZ	Nuova Zelanda	+	+	+
PA	Panama	0	0	+
PY	Paraguay	0	0	+
RO	Romania	0	+	+
RU	Russia	0	0	+
SG	Singapore	0	0	+
SV	El Salvador	0	0	+
SZ	Swaziland	0	0	+
TH	Thailandia	0	0	+
TN	Tunisia	0	0	+
TR	Turchia	0	0	+
UA	Ucraina	0	0	+
US	Stati Uniti d'America	+	+	+

UY	Uruguay	0	0	+
ZA	Sudafrica	0	0	+
ZW	Zimbabwe	0	0	+

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

ALLEGATO II

Parte 1

Modelli di certificati sanitari

- “Milk-RM” : latte crudo proveniente da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna A dell'allegato I, destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione.
- “Milk-RMP” : prodotti a base di latte crudo provenienti da paesi terzi o parti di paesi terzi che figurano nella colonna A dell'allegato I.
- “Milk-HTB” : latte trattato termicamente, prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna B dell'allegato I.
- “Milk-HTC” : latte trattato termicamente, prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi che figurano nella colonna C dell'allegato I.
- “Milk-T/S” : latte e prodotti a base di latte destinati al transito/magazzinaggio nell'Unione europea.

Note

(a) I certificati sanitari devono essere rilasciati dal paese esportatore, sulla base dei modelli riportati nel presente allegato II, secondo il formato del modello relativo al latte e ai prodotti a base di latte corrispondenti. I certificati devono contenere, nell'ordine di numerazione che figura nel modello, gli attestati richiesti per tutti i paesi terzi e, se del caso, le garanzie supplementari richieste per singoli paesi terzi o loro parti. (b) L'originale di ciascun certificato deve essere composto da un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorranza più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile. (c) Il certificato deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui verrà svolta l'ispezione frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale. (d) Se per motivi legati all'identificazione degli elementi della partita (tabella al punto 8 del modello), al certificato vengono aggiunte pagine supplementari, anche tali pagine devono formare parte integrante dell'originale tramite l'apposizione, su ciascuna di esse, della firma e del timbro del ufficiale che procede alla certificazione.	(e) Se il certificato, comprese le schede supplementari di cui alla lettera d), è formato da più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo "<i>(numero di pagina)/(numero totale delle pagine)</i>" e, in alto, il numero di codice del certificato assegnato dall'autorità competente. (f) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un rappresentante dell'autorità competente incaricato di verificare e certificare la conformità del latte crudo, del latte trattato termicamente o dei prodotti a base di latte con le prescrizioni della direttiva 92/46/CEE del Consiglio. (g) Le autorità competenti del paese esportatore accertano che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio. (h) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. (i) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliere dell'UE.
---	---

Parte 2

Modello Milk-RM:

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO relativo al latte crudo proveniente da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna A dell'allegato I della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione, destinato all'ammissione presso un centro di raccolta o di standardizzazione oppure presso uno stabilimento di trattamento o di trasformazione nella Comunità europea a fini di consumo umano N. ⁽¹⁾ ORIGINALE	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine del latte crudo ⁽²⁾ 3.1 Codice ISO e nome del paese (ed eventualmente regione) ⁽³⁾ : 3.2 Codice del territorio:	3.3 Nome e numero di riconoscimento o di registrazione ufficiale [dell'azienda di produzione]/[del centro di raccolta]/[del centro di standardizzazione] ⁽⁴⁾ riconosciuto per l'esportazione verso la Comunità:
5. Destinazione prevista del latte crudo 5.1 Stato membro UE: 5.2 [Centro di raccolta] / [centro di standardizzazione] / [stabilimento di trattamento] / [stabilimento di trasformazione] ⁽⁴⁾ di destinazione:	4. Autorità competente 4.1 Ministero: 4.2 Servizio: 4.3 Livello locale/regionale: 6. Località di carico per l'esportazione	
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita ⁽⁵⁾ 7.1 [Autocarro] / [Vagone ferroviario] / [Nave] / [Aereo] ⁽⁴⁾ 7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo:	7.3 Identificazione della partita ⁽⁶⁾ :	
8. Identificazione del latte crudo 8.1 Latte crudo di: (<i>specie animale</i>). 8.2 Numero di codice (eventuale): 8.3 Tipo di imballaggio: 8.4 Numero di colli o di imballaggi: 8.5 Peso netto:		
9. Attestato zoosanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che 9.1 il latte crudo di cui sopra è stato ottenuto da animali: (a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: (b) si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; (c) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; (d) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE. 9.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.		

* Riferimento alla presente decisione

10.	Timbro ufficiale e firma Fatto a..... il (firma del veterinario ufficiale) ⁽⁷⁾ (timbro) ⁽⁷⁾ (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)
11.	Attestato di pubblica sanità Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che 11.1 il latte crudo sopra descritto: (a) non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 modificato; (b) non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE modificata; (c) non contiene, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93; (d) proviene da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE; (e) è stato ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE; (f) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE; (g) risponde alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE; (h) se del caso, è stato raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE. 11.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.
12.	Timbro ufficiale e firma Fatto a..... il (firma dell'ispettore ufficiale) ⁽⁷⁾ (timbro) ⁽⁷⁾ (nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- | |
|--|
| <p>(1) Attribuito dall'autorità competente.</p> <p>(2) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione (come da ultimo modificata).</p> <p>(3) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.</p> <p>(4) Da compilare, se pertinente.</p> <p>(5) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.</p> <p style="padding-left: 20px;">In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.</p> <p>(6) Compilare se pertinente.</p> <p>(7) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.</p> |
|--|

Modello Milk-RMP

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO relativo ai prodotti a base di latte crudo provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna A dell'allegato I della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione e destinati alla spedizione nella Comunità europea N.⁽¹⁾ ORIGINALE	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine dei prodotti a base di latte crudo⁽²⁾ 3.1 Codice ISO e nome del paese (ed eventualmente regione) ⁽³⁾ : 3.2 Codice del territorio :	3.3 Nome e numero di riconoscimento o di registrazione ufficiale [dell'azienda di produzione]/[del centro di raccolta]/[del centro di standardizzazione] ⁽⁴⁾ riconosciuto per l'esportazione verso la Comunità:
5. Destinazione prevista dei prodotti a base di latte crudo 5.1 Stato membro UE: 5.2 Luogo di destinazione:	4. Autorità competente 4.1 Ministero: 4.2 Servizio: 4.3 Livello locale/regionale : 6. Località di carico per l'esportazione	
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁵⁾ 7.1 [Autocarro] / [Vagone ferroviario] / [Nave] / [Aereo] ⁽⁴⁾ 7.2 Numero di targa, numero del treno, nome della nave o numero del volo :	7.3 Identificazione della partita ⁽⁶⁾ :	
8. Identificazione dei prodotti a base di latte crudo 8.1 Latte crudo di: (<i>specie animale</i>). 8.2 Numero di codice (eventuale): 8.3 Tipo di imballaggio: 8.4 Numero di colli o di imballaggi: 8.5 Peso netto:		
9. Attestato zoosanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che 9.1 il prodotto a base di latte crudo sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: (a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: (b) si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; (c) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; (d) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE. 9.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.		

10. Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁷⁾

(timbro) ⁽⁷⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

11. Attestato di pubblica sanità

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che

11.1 il prodotto a base di latte crudo sopra descritto:

- (a) è stato fabbricato con latte crudo:
 - (i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
 - (ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
 - (iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;
 - (iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
 - (v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;
 - (vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV, paragrafo A, punto 3 della direttiva 92/46/CEE relativamente al latte vaccino, di cui al paragrafo B, punto 2 del medesimo allegato relativamente al latte di bufala e di cui al paragrafo C, punto 2 del medesimo allegato relativamente al latte di pecora e di capra;
 - (vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni igieniche di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE;
- (b) proviene da stabilimenti di trattamento che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE;
- (c) non ha subito alcun trattamento termico nel corso del processo di fabbricazione a partire dal latte crudo;
- (d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
- (e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;
- (f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE.

11.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

12. Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(firma dell'ispettore ufficiale) ⁽⁷⁾

(timbro) ⁽⁷⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione (come da ultimo modificata).
- (3) Cancellare se non pertinente.
- (4) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.
- (5) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Modello Milk-HTB

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO SANITARIO relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna B dell'allegato I alla decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione e destinati alla spedizione nella Comunità europea N. ⁽¹⁾ ORIGINALE	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine del latte e dei prodotti a base di latte⁽²⁾ 3.1 Codice ISO e nome del paese: 3.2 Codice del territorio : 3.3 Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la Comunità:	
5. Destinazione prevista del latte e dei prodotti a base di latte 5.1 Stato membro UE: 5.2 Luogo di destinazione:	4. Autorità competente 4.1 Ministero: 4.2 Servizio: 4.3 Livello locale/regionale : 6. Località di carico per l'esportazione	
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽³⁾ 7.1 [Autocarro] / [Vagone ferroviario] / [Nave] / [Aereo] ⁽⁴⁾ 7.2 Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo:	7.3 Identificazione della partita ⁽⁵⁾ :	
8. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte 8.1 Latte di: (<i>specie animale</i>). 8.2 Numero di codice (eventuale): 8.3 Tipo di imballaggio: 8.4 Numero di colli o di imballaggi: 8.5 Peso netto:		
9. Attestato zoosanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che 9.1 [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte] ⁽⁴⁾ fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] ⁽⁴⁾ sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: (a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: (b) si trovavano in un paese o in una regione indenne da afta epizootica e da peste bovina da almeno 12 mesi ed in cui la vaccinazione antiaftosa non è stata praticata da almeno 12 mesi; (c) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; (d) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE, salvo le esigenze di cui al paragrafo 1, punti a) i) e b) i). 9.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.		

10. Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁶⁾

(timbro) ⁽⁶⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

11. Attestato di pubblica sanità

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che

11.1 [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte]⁽⁴⁾ fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico]⁽⁴⁾ sopra indicato:

(a) è stato fabbricato con latte crudo:

- (i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
 - (ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
 - (iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;
 - (iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
 - (v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;
 - (vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE;
 - (vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE;
- (b) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE;
- (c) ha subito nel corso della fabbricazione un trattamento termico conforme alle prescrizioni di cui all'allegato C, capitolo I della direttiva 92/46/CEE;
- (d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
- (e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;
- (f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE e
- (g) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE.

11.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

12. Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(firma dell'ispettore ufficiale) ⁽⁶⁾

(timbro) ⁽⁶⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione (come da ultimo modificata).
- (3) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (4) Cancellare se non pertinente.
- (5) Compilare se pertinente.
- (6) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Modello Milk-HTC

CERTIFICATO SANITARIO	
1. Speditore (nome e indirizzo completi)	relativo al latte trattato termicamente, ai prodotti a base di latte fabbricati con latte trattato termicamente o ai prodotti a base di latte sottoposti a trattamento termico e destinati al consumo umano, provenienti da paesi terzi o da parti di paesi terzi autorizzati nella colonna C dell'allegato I alla decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione e destinati alla spedizione nella Comunità europea N. ⁽¹⁾ ORIGINALE
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine [del latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte] fabbricato con [latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico]^{(2) (3)} 3.1 Codice ISO e nome del paese (ed eventualmente regione) ⁽⁴⁾ : 3.2 Codice del territorio : 3.3 Nome e numero di riconoscimento ufficiale dello (degli) stabilimento(i) di trattamento e/o di trasformazione riconosciuto(i) per l'esportazione verso la Comunità:
5. Destinazione prevista [del latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte] fabbricato con [latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico]⁽³⁾ 5.1 Stato membro UE: 5.2 Luogo di destinazione:	4. Autorità competente 4.1 Ministero: 4.2 Servizio: 4.3 Livello locale/regionale : 6. Località di carico per l'esportazione
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁵⁾ 7.1 [Autocarro] / [Vagone ferroviario] / [Nave] / [Aereo] ⁽³⁾ 7.2 Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo:	7.3 Identificazione della partita ⁽⁶⁾ :
8. Identificazione [del latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte] fabbricato con [latte trattato termicamente]/[del prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico]⁽³⁾ 8.1 Latte di: (<i>specie animale</i>). 8.2 Descrizione del [latte trattato termicamente]/[prodotto a base di latte] ⁽³⁾ fabbricato con [latte trattato termicamente]/[prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] ⁽³⁾ : 8.3 Numero di codice (eventuale): 8.4 Tipo di imballaggio: 8.5 Numero di colli o di imballaggi: 8.6 Peso netto:	
9. Attestato zoosanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che 9.1 [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte] ⁽³⁾ fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico] ⁽³⁾ sopra indicato è stato fabbricato con latte crudo ottenuto da animali: (a) controllati dal servizio veterinario ufficiale, i quali: (b) provengono da aziende non soggette a restrizioni a motivo di afta epizootica o di peste bovina; (c) sono sottoposti ad un controllo veterinario periodico per l'accertamento dell'osservanza dei requisiti zoosanitari di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 92/46/CEE. 9.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni di polizia sanitaria prescritte dalla direttiva 92/46/CEE.	

10. Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(firma del veterinario ufficiale) ⁽⁷⁾

(timbro) ⁽⁷⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

11. Attestato di pubblica sanità

Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che

11.1 [il latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte]⁽³⁾ fabbricato con [latte trattato termicamente]/[il prodotto a base di latte sottoposto a trattamento termico]⁽³⁾ sopra indicato:

(a) è stato fabbricato con latte crudo:

- (i) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di sostanze antimicrobiche in quantità superiore ai limiti fissati negli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, modificato;
- (ii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, residui di pesticidi in quantità superiore ai tenori massimi stabiliti nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE, modificata;
- (iii) non contenente, per quanto risulta da piani di sorveglianza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 92/46/CEE, contaminanti in quantità superiore alle tolleranze massime stabilite nell'elenco comunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93;
- (iv) proveniente da aziende registrate e controllate, che rispettano le condizioni d'igiene di cui all'allegato A, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
- (v) ottenuto, raccolto, refrigerato, immagazzinato e trasportato in modo conforme alle specifiche norme d'igiene di cui all'allegato A, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;
- (vi) rispondente alle norme relative al tenore di germi e al titolo di cellule somatiche di cui all'allegato A, capitolo IV della direttiva 92/46/CEE;
- (vii) se del caso, raccolto e normalizzato nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato B, capitoli I, III e IV della direttiva 92/46/CEE;

(b) proviene da stabilimenti di trattamento e/o di trasformazione che offrono garanzie equivalenti a quelle prescritte nel capitolo II della direttiva 92/46/CEE, che figurano nell'elenco degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso la Comunità europea e che sono sottoposti al controllo dell'autorità competente conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo VI della direttiva 92/46/CEE;

(c) è stato sottoposto, prima dell'introduzione nel territorio della Comunità:

- ⁽³⁾ [(i) a un processo di sterilizzazione per cui è stato ottenuto un valore F_0 pari o superiore a 3],
- ⁽³⁾ oppure [(ii) a un trattamento a temperatura ultra-alta (UHT) a 132 °C per almeno un secondo],
- ⁽³⁾ oppure [(iii) a un trattamento di pastorizzazione rapida ad elevata temperatura (72 °C per almeno 15 secondi) o un trattamento che raggiunga un effetto di pastorizzazione equivalente e consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfasi (HTST), applicato due volte al latte con un pH pari o superiore a 7,0],
- ⁽³⁾ oppure [(iv) a un trattamento HTST del latte con un pH inferiore a 7,0],
- ⁽³⁾ oppure [(v) a un trattamento HTST associato ad un altro trattamento fisico, ossia:
- ⁽³⁾ [(v) (1) ad un abbassamento del pH al di sotto di 6 per un'ora],
- ⁽³⁾ oppure [(v) (2) ad un ulteriore riscaldamento ad una temperatura pari o superiore a 72 °C, associato ad essiccamento]];
- (d) risponde ai pertinenti criteri microbiologici di cui all'allegato C, capitolo II della direttiva 92/46/CEE;
- (e) è stato condizionato e imballato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo III della direttiva 92/46/CEE;
- (f) è stato immagazzinato e trasportato conformemente alle disposizioni dell'allegato C, capitolo V della direttiva 92/46/CEE;
- (g) se del caso, è stato trasportato in cisterne identificate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 92/46/CEE.

11.2 Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto prescritto dalla direttiva 92/46/CEE, dagli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90, dall'allegato II della direttiva 86/363/CEE e dal regolamento (CEE) n. 315/93.

12. Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(firma dell'ispettore ufficiale) ⁽⁷⁾

(timbro) ⁽⁷⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Attribuito dall'autorità competente.
- (2) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione (come da ultimo modificata).
- (3) Cancellare se non pertinente.
- (4) Qualora l'autorizzazione d'importazione nella Comunità sia limitata ad alcune regioni del paese terzo interessato.
- (5) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (6) Compilare se pertinente.
- (7) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Parte 3

Modello Milk-T/S

1. Speditore (nome e indirizzo completi)	CERTIFICATO VETERINARIO relativo al latte e ai prodotti a base di latte⁽¹⁾ destinati al [transito]/[magazzinaggio]⁽²⁾⁽³⁾ nella Comunità europea N. ⁽⁴⁾ ORIGINALE	
2. Destinatario (nome e indirizzo completi)	3. Origine del latte e dei prodotti a base di latte⁽⁵⁾ 3.1 Codice ISO e nome del paese: 3.2 Codice del territorio : 3.3 Nome e numero di riconoscimento o di registrazione ufficiale [dell'azienda di produzione]/[del centro di raccolta]/[del centro di standardizzazione] ⁽³⁾ :.....	
5. Luogo di destinazione del [transito]/[magazzinaggio]⁽³⁾ del latte e dei prodotti a base di latte 5.1 Magazzinaggio in: Stato membro UE..... Nome e indirizzo dello stabilimento ⁽⁶⁾⁽⁷⁾ : 5.2 Paese terzo di destinazione finale successivamente al [transito] / [magazzinaggio] ⁽³⁾⁽⁷⁾ : Nome e indirizzo del posto d'ispezione frontaliere comunitario di uscita ⁽⁷⁾ :	4. Autorità competente 4.1 Ministero:..... 4.2 Servizio:..... 4.3 Livello locale/regionale: 6. Località di carico per l'esportazione	
7. Identificazione del mezzo di trasporto e della partita⁽⁸⁾ 7.1 [Autocarro] / [Vagone ferroviario] / [Nave] / [Aereo] ⁽³⁾ 7.2 Numero/i d'immatricolazione/di registrazione, nome della nave o numero del volo:	7.3 Identificazione della partita ⁽⁹⁾ :	
8. Identificazione del latte e dei prodotti a base di latte 8.1 Latte di: (specie animale). 8.2 Numero di codice (eventuale): 8.3 Tipo di imballaggio: 8.4 Numero di colli o di imballaggi: 8.5 Peso netto:		
9. Attestato zoosanitario Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che il latte sopra indicato: 9.1 proviene da un paese o da una regione autorizzati all'importazione nella CE di latte e prodotti a base di latte ai sensi dell'allegato I della decisione [2004/xxx/CE*] della Commissione; 9.2 soddisfa i requisiti zoosanitari pertinenti per i prodotti in causa stabiliti dall'attestato zoosanitario di cui alla sezione 9 dei modelli di certificato [Milk-RM] / [Milk-RMP] / [Milk-HTB] / [Milk-HTC] ⁽³⁾ , che figurano nell'allegato II, parte 2, della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione; 9.3 qualora venga utilizzato il modello Milk-HTC, il latte è stato sottoposto al trattamento seguente: , secondo quanto previsto nella sezione 10.1 (c) del suddetto modello, ed 9.4 è stato prodotto nel periodo dal..... al ⁽¹⁰⁾ .		

10. Timbro ufficiale e firma

Fatto a..... il

(firma del veterinario ufficiale) ⁽¹¹⁾

(timbro) ⁽¹¹⁾

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

Note

- (1) Per “Latte e prodotti a base di latte” si intendono il latte trattato termicamente, i prodotti a base di latte e il latte crudo destinati al consumo umano.
- (2) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.
- (3) Cancellare se non pertinente.
- (4) Attribuito dall'autorità centrale competente.
- (5) Paese e codice ISO del territorio come indicato nell'allegato I della decisione [2004/XXX/CE*] della Commissione (come da ultimo modificata).
- (6) Indicare l'indirizzo (con numero di riconoscimento, ove noto) del deposito in una zona franca, del deposito franco, del deposito doganale o dell'impresa di approvvigionamento navi.
- (7) Da compilare, se pertinente.
- (8) Secondo il caso, devono essere indicati i numeri del vagone ferroviario o di targa dell'autocarro e il nome della nave. Se conosciuto, deve essere indicato il numero di volo dell'aereo.
In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare al punto 7.3 il numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, ove noti.
- (9) Compilare se pertinente.
- (10) Data o date di produzione. Le importazioni di latte e prodotti a base di latte non sono consentite qualora essi siano stati ottenuti prima della data di autorizzazione all'esportazione nella Comunità europea dal territorio di cui alla nota (3), o durante un periodo in cui la Comunità europea ha adottato misure restrittive nei confronti dell'importazione di latte e prodotti a base di latte dallo stesso territorio.
- (11) Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.